

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124
(SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 40 G.U.R.I. 27
aprile 1993, n. 97)

Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'articolo 3, comma
1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo
1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le
forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale.

Art. 2 Destinatari

(integrato e modificato dall'art. 4, commi 1 e 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dall'art. 17,
comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 febbraio 2000,
n. 47)

1. Forme pensionistiche complementari possono
essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia
pubblici, identificati per ciascuna forma secondo
il criterio di appartenenza alla medesima

categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, e distinti
eventualmente anche per categorie contrattuali,
oltre che secondo il criterio dell'appartenenza
alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese
o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi
sia di liberi professionisti, anche organizzati per
aree professionali e per territorio;

*b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, anche
unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate;*

*b-ter) per i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se
non iscritti al fondo ivi previsto.*

2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo possono essere istituite:

*a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-
bis) e b-ter), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;*

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b),
anche forme pensionistiche complementari in
regime di prestazioni definite volte ad assicurare
una prestazione determinata con riferimento al
livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari

(integrato dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8
agosto 1995, n. 335, dall'art. 17, comma 1, lett.
b), del D.L.vo 18 febbraio 2000, n. 47 e dall'art.
1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche
complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti
collettivi nazionali di lavoro, *accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria
dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della
categoria membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;*

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 2004, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

OMISSIS